

AL
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO,
VIALE TRASTEVERE, 76/A
00153 – ROMA

PEC: richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it

OGGETTO: *Trasmissione dell'Ordinanza n. 21958 del 5.12.2024 resa dal T.A.R. Lazio, sez. III bis (R.G. n. 11360/2024 - ricorrente dott.ssa Michela Agostini + altri) che ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati controinteressati. Richiesta di rilascio di attestazione di avvenuta pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito.*

Con Ordinanza n. 21958/2024, pubblicata in data 5 dicembre 2024, il T.A.R. Lazio ha disposto l'integrazione del contraddittorio, mediante notificazione per pubblici proclami, in relazione al ricorso in epigrafe, nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito e mediante l'invio al sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito ed a ciò dedicato.

In ottemperanza al predetto provvedimento si indicano i seguenti dati:

1) Autorità Giudiziaria innanzi al quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, Sezione Terza Bis – R.G. n. 11360/2024.

2) Nome dei ricorrenti e indicazione dell'Amministrazione intimata:

I ricorrenti sono: AGOSTINI MICHELA (C.F. GSTMHL95H57C415V) + altri, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Naso ed elettivamente domiciliati in Roma, Salita S. Nicola da Tolentino, 1/b, presso lo studio legale del predetto difensore.

E' stato intimato: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12

Inoltre è stato integrato il contraddittorio, in data 6.12.2024, nei confronti del Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR e del MEF – Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3) Estremi dei provvedimenti impugnati:

Con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato al Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 30.10.2024, e depositato in pari data, è stato domandato l'annullamento e/o la riforma, previa sospensione, dei seguenti provvedimenti: A) Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e

del Merito – Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 2575 del 06.12.2023, pubblicato in data 11.12.2023 sul portale InPa, recante bando di indizione del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, laddove prevede che la graduatoria definitiva sia compilata con l'elencazione dei soli candidati vincitori, senza quindi esplicitazione dei candidati comunque risultati idonei a seguito del superamento delle prove selettive e della valutazione dei titoli dichiarati (art. 9, co. 1); B) Decreto Ministeriale 26.10.2023 n. 205, recante disciplina regolamentare dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente, laddove prevede che la graduatoria sia compilata con l'elencazione dei soli candidati vincitori rispetto ai posti banditi (art. 12); C) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti, E, CONSEQUENTEMENTE, PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: D) dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie definitive adottati dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio in relazione alle classi concorsuali per le quali i ricorrenti hanno concorso nei rispettivi ambiti, laddove non figurano i loro nominativi in quanto idonei, e in particolare dei seguenti atti: del decreto dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 64547 del 17.10.2024, recante approvazione delle graduatorie definitive, per le Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, per la classe concorsuale A045; del decreto dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, prot. n. 45116 del 9.08.2024, recante approvazione della graduatoria definitiva, per la Regione Puglia, per la classe concorsuale A012; del decreto dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, prot. n. 39619 del 5.09.2024, recante approvazione della graduatoria definitiva, per la Regione Sicilia, per la classe concorsuale A041; nonché degli ulteriori decreti dirigenziali degli Uffici Scolastici Regionali recanti l'approvazione definitiva delle graduatorie di cui al concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 2575 del 06.12.2023, pubblicato in data 11.12.2023; PER L'EFFETTO, PER LA CONDANNA ANCHE AI SENSI DELL'ART. 30 COD. PROC. AMM. delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a pubblicare le graduatorie definitive con inserimento di tutti i candidati idonei onde consentire di evidenziare la loro collocazione sulla scorta del punteggio complessivamente riconosciuto. PREVIA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE Del diritto dei ricorrenti, quali docenti risultati idonei nel concorso scuola di cui alla Nota 2575 del 6.12.2023, a prendere visione della graduatoria integrale dei candidati risultati idonei, nonché ad essere destinatari, in caso di successivi scorrimenti, al ruolo nonché alla stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2024/2025.

Sunto dei motivi di ricorso:

Con il primo motivo, è stata eccepita "IN VIA PRELIMINARE, SULL'ASSENZA DI UN LITISCONSORZIO NECESSARIO E QUINDI SULLA ASSENZA DI CONTROINTERESSATI EX ART. 41 COD. PROC. AMM." In particolare, con tale primo motivo è stato evidenziato che, in

relazione al *petitum* sostanziale formulato nel ricorso, non risultavano rinvenibili soggetti controinteressati da evocare in giudizio ai fini dell'ammissibilità della domanda.

Con il secondo motivo, è stato eccepito “*SEMPRE IN VIA PRELIMINARE, SULLA PIENA AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO COLLETTIVO EX ART. 40 COD. PROC. AMM.*”. In particolare, parte ricorrente ha evidenziato la piena ammissibilità dell'azione in forma collettiva, in quanto le posizioni giuridiche dei ricorrenti risultavano assolutamente omogenee e non si rinvenivano, neanche in forma ipotetica, ipotesi di conflitti di interessi.

Con il terzo motivo di ricorso, è stata eccepita la “*VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 15 TFUE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 42 CDFUE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 07.08.1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 30.03.2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 8 DEL D.P.R. 10.01.1957 N. 3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400, CO. 15 DEL D.LGS. 16.04.1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 19 DEL D.LGS. 14.03.2013 N. 33. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 11 E 15 DEL D.P.R. 09.05.1994 N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 59, CO. 10, LETT. D) DEL D.L. 25.05.2021 N. 73 (CONV. CON L. 23.07.2021 N. 106), COME MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.L. 22.06.2023 N. 75 (CONV. CON L. 20.08.2023 N. 112). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E LEALE COLLABORAZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS*”. Con tale motivo di ricorso è stato eccepito che i provvedimenti impugnati risultavano illegittimi in quanto le Amministrazioni resistenti avevano compilato le graduatorie definitive inserendo i soli nominativi dei vincitori in relazione ai posti banditi e, in tal modo, evitando l'esternalizzazione dei risultati complessivi e, conseguentemente, la comunicazione dell'elenco degli idonei. Tale modalità, siccome dava luogo ad un'informazione del tutto incompleta, integrava una manifesta violazione dei doveri di trasparenza, imparzialità e leale collaborazione, siccome precludeva qualsiasi possibilità dei candidati di conoscere la loro collocazione fra tutti gli idonei in base al punteggio ottenuto. Peraltro l'illegittimità di una simile condotta era già stata accertata dal TAR Lazio in occasione di precedenti tornate concorsuali, ove appunto la *lex specialis* aveva disposto limitazioni all'inserimento dei candidati idonei nelle graduatorie definitive.

L'integrale pubblicazione degli elenchi, invero, risultava funzionale alla valutazione dei risultati dell'azione amministrativa di reclutamento del personale e, quindi, consente di verificare le posizioni conseguite dai singoli candidati in rapporto alla collocazione degli altri idonei, essendo quindi necessaria indipendentemente dalla sussistenza di *chances* di immissione in ruolo per ulteriori scorrimenti.

La pubblicazione integrale dell'elenco degli idonei era dunque diretta a garantire condizioni sufficienti per rendere possibile un controllo, sia individuale che generalizzato, sull'azione amministrativa posta in essere e, quindi, sulla regolarità e correttezza delle operazioni selettive, onde assicurare il coinvolgimento nella cura della “cosa pubblica” e contrastare deviazioni dal perseguimento dell'interesse pubblico, dal momento che la trasparenza è uno strumento ineludibile per attuare i principi di imparzialità e buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

Veniva evidenziato inoltre che, anche rispetto agli scorrimenti, l'omessa indicazione di tutti gli idonei precludeva il controllo sulla legittimità delle nomine ulteriori. Come noto, costituisce principio generale che le graduatorie concorsuali sono utilizzate per la copertura non solo dei posti banditi ma anche delle disponibilità successivamente accertate (art. 8 del d.P.R. n. 3/1957), sicché si è sempre proceduto alla compilazione di graduatorie comprensive di tutti i candidati che avevano superato le prove concorsuali. Veniva inoltre sottolineato che la delibera ANAC n. 525 del 2023 aveva espressamente ribadito che sostituire i nomi con codici ID sarebbe risultato contrario all'art. 19 del D.lgs. 33/2013 che stabiliva la pubblicazione trasparente delle graduatorie, garantendo che tutti i partecipanti possano conoscere l'esito del concorso senza violare il principio di riservatezza.

In virtù di quanto esposto, appariva dunque evidente l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e, conseguentemente, l'obbligo delle Amministrazioni resistenti di pubblicare l'elenco integrale degli idonei, così da dare piena contezza degli esiti della procedura concorsuale rendendo noti i rispettivi posizionamenti sulla base del punteggio riconosciuto.

Da ultimo, la difesa dei ricorrenti ha altresì richiesto al TAR del Lazio di sollevare la questione di legittimità costituzionale per "VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE DA PARTE DELL'ART. 14-BIS DEL D.L. 71/2024, CONVERTITO CON LEGGE 106/2024. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA (ART. 3 COST.), DI PARI OPPORTUNITÀ NELL'ACCESSO AGLI UFFICI PUBBLICI (ART. 51 COST.) NONCHE' DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 97 COST.)". In particolare, veniva evidenziato che l'art. 14-bis del Decreto-Legge 31 maggio 2024, n. 71, nella parte in cui aveva limitato le assunzioni ai soli vincitori del concorso, escludendo i candidati idonei, si poneva in contrasto con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), con il principio di pari opportunità nell'accesso agli uffici pubblici (art. 51 Cost.), e con il principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

4) Indicazione dei controinteressati:

Risultano controinteressati tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie del predetto concorso di interesse per la parte ricorrente.

5) Indicazioni per seguire lo svolgimento del processo:

Lo svolgimento della causa segnata con il numero 11360/2024 del registro ricorsi del Tar Lazio, Sezione III bis può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it.

6) Indicazione del numero dell'ordinanza che autorizza la notifica per pubblici proclami:

Si indica che l'Ordinanza n. 21958, pubblicata in data 5 dicembre 2024, del TAR del Lazio, Sezione III Bis, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami (doc. 1);

7) Testo integrale del ricorso introduttivo:

*"TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – ROMA
RICORSO EX ART. 40 C.P.A.
CON ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.
^ ^ ^*

NELL'INTERESSE DI:

AGOSTINI	MICHELA	GSTMHL95H57C415V
AMADORO	CARMELA	MDRCML80D54E506C
AMATA	EMILIANO SILVERIO	MTAMNS73S12C351K

AMATO	TERESA	MTATRS82E46F912I
BADALI	PAOLO	BDLPLA73H16H501V
BASILE	FRANCESCO	BNNFNC82P59B963P
BUONANNO	FRANCESCA	BNNFNC82P59B963P
BONTEMPO	DANIELA	BNTDNL87D61B519G
CIUCANI	SIMONA	CCNSMN68M67G920O
CONSOLO	GIUSEPPE	CNSGPP91P12F839D
CONTE	MARIO	CNTMRA82M04H501Q
CUOZZO	ELISA	CZZLSE85H44H501Y
D'AVINO	IOLANDA	DVNLND94H48F839N
DE CHIARA	AMEDEO	DCHMDA94C17F839L
DE FILIPPIS	ELISA	DFLLESE97R60138J
DE MITA	FEDERICA	DMTFRC85S41H501E
DI VAIO	ANNA	DVINNA77D48F839A
DIAMBRA	ESTER	DMBSTR69S66I452W
D'ONOFRIO	MARIANNA	DNFMNN89D43H501O
FEMIA	FABIO	FMEFBA94H18G317C
FEUDALE FOTI	EMANUELE	FDLMNL95A15F158D
FIASCHETTI	PERLA	FSCPRL85E64A269U
GIANIORIO	LUCA	GNRLCU98C28H501R
GIOVANNONE	ILENIA	GVNLNI76S41A486K
GRASSO	LAURA	GRSLRA88D51C351M
GRAZIANI	SENANDA	GRZSND88C67Z222G
GUARINO	VINCENZO	GRNVCN74P27D799C
GUERRIERO	GERARDO	GRRGRD88C26A509K
IMPARATO	ERMINIA	MPRRMN80P52F839N
INNOCENZI	FLAVIA	NNCFLV89T70H501I
LO GIUDICE	VALENTINA	LGDVNT88A52F158O
MADDONNI	TERESA	MDDTRS91L65E335P
MAZZONE	GIADA	MZZGDI86P43C665G
MONACO	EMMANUELA	MNCMNL83C60F839F
PALERMO	MARIA	PLRMRA92T57A089B
PANARIELLO	MARIACARLA	PNRMCR81B63F839J
PATAVINI	PIERLUIGI	PTVPLG95R18L259X
PELLICCIO	ANTONELLA	PLLNNL75H62F839E
PICCOLO	ELENA	PCCLNE95C51B715J
PRIGNANO	VITTORIA	PRGVTR91R59E512K

RIBAUDO	ALESSIA	RBDLSS93L49G273F
ROMANO	PIETRO	RMNPTR94H20G273A
SAGLIANO	CATERINA	SGLCRN97M45E791I
TANGARI	ANNA CHIARA	TNGNCH84S52D086J
TROIANO	DORIANA	TRNDRN70L62C096E
TROLLI	FEDERICA	TRLFRC91H46H501Y
TUFANO	ORNELLA	TFNRLL95R61L259X
PALMITESSA	ANNALISA	PLMNLS84A57C134X
NANNI	DANIELA	NNNDNL83H41D643D
CONSIGLIO	FRANCESCA	CNSFNC92P42H703T

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Naso (C.F. NSADNC65M03H501Z) per mandato in calce al presente atto ed elettivamente domiciliati in Roma, Salita S. Nicola da Tolentino, 1/b, presso lo studio legale del medesimo che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org)

- ricorrenti

CONTRO:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, (C.F. 80185250588), in persona del Ministro legale rappresentante pro-tempore, con sede in viale Trastevere n. 76/a, Roma, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186.

- resistente

^^

OGGETTO: PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA SOSPENSIONE, DEI SEGUENTI PROVVEDIMENTI:

A) Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 2575 del 06.12.2023, pubblicato in data 11.12.2023 sul portale InPa, recante bando di indizione del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, laddove prevede che la graduatoria definitiva sia compilata con l'elencazione dei soli candidati vincitori, senza quindi esplicitazione dei candidati comunque risultati idonei a seguito del superamento delle prove selettive e della valutazione dei titoli dichiarati (art. 9, co. 1);

B) Decreto Ministeriale 26.10.2023 n. 205, recante disciplina regolamentare dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente, laddove prevede che la graduatoria sia compilata con l'elencazione dei soli candidati vincitori rispetto ai posti banditi (art. 12);

C) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti,

E, CONSEGUENTEMENTE, PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA:

D) dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie definitive adottati dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio in relazione alle classi concorsuali per le quali i ricorrenti hanno concorso nei rispettivi ambiti, laddove non figurano i loro nominativi in quanto idonei, e in particolare dei seguenti atti:

del decreto dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 64547 del 17.10.2024, recante approvazione delle graduatorie definitive, per le Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, per la classe concorsuale A045;

del decreto dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, prot. n. 45116 del 9.08.2024,

recante approvazione della graduatoria definitiva, per la Regione Puglia, per la classe concorsuale A012;

del decreto dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, prot. n. 39619 del 5.09.2024, recante approvazione della graduatoria definitiva, per la Regione Sicilia, per la classe concorsuale A041;

nonché degli ulteriori decreti dirigenziali degli Uffici Scolastici Regionali recanti l'approvazione definitiva delle graduatorie di cui al concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 2575 del 06.12.2023, pubblicato in data 11.12.2023;

PER L'EFFETTO, PER LA CONDANNA ANCHE AI SENSI DELL'ART. 30 COD. PROC. AMM. delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a pubblicare le graduatorie definitive con inserimento di tutti i candidati idonei onde consentire di evidenziare la loro collocazione sulla scorta del punteggio complessivamente riconosciuto.

PREVIA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE

Del diritto dei ricorrenti, quali docenti risultati idonei nel concorso scuola di cui alla Nota 2575 del 6.12.2023, a prendere visione della graduatoria integrale dei candidati risultati idonei, nonché ad essere destinatari, in caso di successivi scorrimenti, al ruolo nonché alla stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2024/2025.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Gli odierni ricorrenti sono tutti docenti che hanno pienamente superato, e dunque sono risultati idonei, il "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205" di cui alla D.D. n. 2575 del 6.12.2023 (doc. 1), in attuazione del D.M. 26.10.2023 n. 205 (doc. 1).

Con tale decreto n. 2575/2023 il Ministero dell'Istruzione e del Merito aveva proceduto a bandire, su base regionale, un concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzato alla copertura di n. 20.575 posti vacanti nell'anno scolastico 2023/2024, il cui numero poteva essere successivamente incrementato da parte della predetta Amministrazione scolastica.

In particolare, tale procedura concorsuale aveva espressamente previsto, all'art. 5 del D.D. 2575 del 6.12.2023, l'espletamento di due prove, ovvero una scritta e, in caso di superamento della stessa, la successiva prova orale: "Il concorso si articola nella prova scritta di cui all'articolo 6, nella prova orale di cui all'articolo 7 e nella successiva valutazione dei titoli".

La prova scritta, computer-based, prevedeva la somministrazione ai candidati di cinquanta quesiti a risposta multipla, di cui:

- 40 volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, così distribuiti: dieci quesiti di ambito pedagogico;*
- 15 quesiti di ambito psicopedagogico, ivi compresi gli aspetti relativi all'inclusione;*
- 15 quesiti di ambito metodologico didattico, ivi compresi gli aspetti relativi alla valutazione; 4) cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;*
- 5 quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.*

Come stabilito dal successivo art. 8, ciascuna prova (scritta e orale) si considerava superata nel caso in cui il candidato avesse conseguito un punteggio non inferiore a 70 punti.

Inoltre l'art. 9 (Graduatorie di merito regionali) del predetto bando di concorso prevedeva:

- 1. "La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per*

classe di concorso e tipologia di posto. La graduatoria dei vincitori, per ogni classe di concorso e per il sostegno, è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui agli articoli 6 e 7 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. La graduatoria è redatta tenendo conto delle quote di riserva di cui all'articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale.

2. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

3. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR. Per le classi di concorso per le quali è disposta l'aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.

4. Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

5. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

6. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa" (doc. 1).

Conseguentemente gli odierni ricorrenti, avendo superato entrambe le prove orali con un punteggio di almeno 70/100 punti, sono pertanto risultati tutti idonei in tale procedura concorsuale.

In particolare, gli odierni ricorrenti, risultati idonei avendo integrato il punteggio minimo previsto dalla lex specialis, risultano pienamente legittimati a conoscere la loro collocazione dopo la valutazione dei titoli di formazione e di carriera dichiarati e dopo la valorizzazione dei diritti alla priorità di nomina, all'inserimento nelle quote riservate e/o al riconoscimento dei titoli di preferenza ai sensi del D.P.R. 09.05.1994 n. 487.

*

Pur tuttavia gli Uffici Scolastici Regionali, a seguito dell'ultimazione delle prove e della relativa valutazione dei titoli, si sono incredibilmente limitati a pubblicare soltanto le graduatorie dei candidati risultati vincitori e nelle quali non risultano chiaramente presenti i nominativi degli odierni ricorrenti, quali candidati risultati idonei.

In particolare, gli Uffici Scolastici Regionali hanno inopinatamente provveduto a pubblicare le diverse graduatorie, limitandosi a formalizzare soltanto i nominativi dei vincitori, ossia di coloro che rientravano nel novero dei posti messi a concorso (salvi ulteriori scorrimenti per rinunce), senza tuttavia dar conto dei risultati complessivi della procedura di reclutamento e, quindi, senza individuare anche i candidati idonei e i loro rispettivi posizionamenti.

Tale mancata pubblicazione risultava dunque in palese contrasto con quanto stabilito dall'Articolo 9 (Graduatorie di merito regionali), il quale stabilisce che "...La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali".

Per altro verso, si sottolinea che l'Amministrazione scolastica ha successivamente proceduto, a seguito delle molteplici rinunce espresse da diversi docenti al ruolo e dunque alla relativa

stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai relativi scorrimenti di tali graduatorie e dunque individuando diversi candidati già risultati idonei.

Tuttavia, anche a seguito dei predetti scorrimenti, e dunque dell'individuazione di tali ulteriori docenti idonei, l'Amministrazione non ha proceduto alla pubblicazione integrale delle graduatorie dei candidati risultati idonei del concorso scuola di cui al D.D. n. 2575 del 6.12.2023.

In particolare, gli odierni ricorrenti – proprio in virtù della mancata pubblicazione delle graduatorie integrali degli idonei - non hanno ad oggi alcuna contezza in ordine alle loro effettive posizioni in tali graduatorie, né tantomeno in ordine alla posizione degli altri candidati e sull'eventuale possesso di titoli di preferenza da parte di questi ultimi.

Appare dunque evidente come tale condotta tenuta dall'Amministrazione risulti del tutto illegittima e si ponga altresì in palese contrasto con i principi costituzionalmente garantiti di imparzialità nonché di buon andamento.

In particolare, l'omessa pubblicazione dell'elenco degli idonei viola oggettivamente i canoni costituzionali di imparzialità e trasparenza che devono connotare le procedure di reclutamento, siccome, da un lato, impedisce di verificare la correttezza dell'attività selettiva e, dall'altro, non consente di esercitare tutti i diritti e le prerogative connesse allo status conseguito.

*

Avverso i provvedimenti impugnati, i ricorrenti, rappresentati e difesi come in epigrafe, ricorrono innanzi a codesto Ill.mo Tribunale chiedendone l'annullamento e/o la riforma, siccome illegittimi per i seguenti

MOTIVI IN DIRITTO

A) IN VIA PRELIMINARE, SULL'ASSENZA DI UN LITISCONSORZIO NECESSARIO E QUINDI SULLA ASSENZA DI CONTROINTERESSATI EX ART. 41 COD. PROC. AMM.

In via preliminare, mette conto rimarcare come, in relazione al petitum sostanziale formulato nel ricorso, non siano rinvenibili soggetti controinteressati da evocare in giudizio ai fini dell'ammissibilità della domanda.

Con ogni evidenza, infatti, i rilievi di legittimità mossi non investono l'organizzazione della procedura concorsuale ovvero i risultati della selezione, sicché il loro eventuale accoglimento non è suscettibile di incidere sulla sfera giuridica dei candidati che, ad oggi, figurano nella graduatoria definitiva approvata e che, quindi, sono stati già immessi in ruolo ovvero sono in procinto di essere assunti.

In altri e più chiari termini, gli effetti costitutivi della pronuncia giudiziale richiesta non comportano la caducazione degli atti adottati, e oggetto di contestazione, i quali sono stati impugnati nella parte in cui non prevedono l'inserimento dei candidati idonei.

I vizi sollevati, quindi, sono orientati a produrre un ampliamento dei nominativi compresi negli elenchi pubblicati, siccome estesi anche ai non vincitori, senza apportare alcuna modifica alle rispettive collocazioni in base ai punteggi complessivamente riconosciuti dall'Amministrazione resistente, di modo che restano immutati i rapporti reciproci e conseguentemente sono consolidati i diritti acquisiti. Secondo un granitico insegnamento giurisprudenziale, non essendo sufficiente il solo dato formale della individuazione in base all'atto, la nozione di controinteressato vada riconnessa ad un interesse concreto a contraddire rispetto alla domanda formulata.

In tal senso, costituisce ius receptum che "Nel processo amministrativo la qualità di controinteressato è riconosciuta a coloro che, oltre ad essere nominativamente indicati nel provvedimento impugnato o comunque agevolmente individuabili, c.d. elemento formale, si presentino come portatori di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell'atto in quanto questo, di norma, attribuisce loro in via diretta una situazione giuridica di vantaggio; tale interesse deve essere di natura eguale e contraria a quella del ricorrente, c.d. elemento sostanziale, non essendo qualificabili, invece, come controinteressati i soggetti la cui posizione sia incisa solo in modo indiretto e riflesso, e tantomeno coloro i quali non possano subire alcuna sorta di pregiudizio. Il controinteressato è, quindi, tale se l'atto gli attribuisce in via diretta una situazione giuridica di vantaggio, mentre non può essere così qualificato il soggetto la cui posizione sia incisa solo in modo indiretto e riflesso, e

tantomeno chi non può subire alcuna sorta di pregiudizio” (cfr. da ultimo TAR Piemonte, Sez. I, 02.02.2024 n. 107. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. V, 11.09.2023 n. 8244).

Ne deriva che, non essendo messo in discussione il vantaggio ottenuto dai vincitori e, al contempo, essendo tutti i candidati idonei potenzialmente interessati all'ampliamento degli elenchi, non sono rinvenibili soggetti interessati a contraddire al presente ricorso.

B) SEMPRE IN VIA PRELIMINARE, SULLA PIENA AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO COLLETTIVO EX ART. 40 COD. PROC. AMM.

In via preliminare, si evidenzia la piena ammissibilità dell'azione in forma collettiva, in quanto le posizioni giuridiche dei ricorrenti sono assolutamente omogenee e non si rinvencono, neanche in forma ipotetica, ipotesi di conflitti di interessi.

Al riguardo, proprio con riferimento alle controversie insorte con riferimento a procedure di reclutamento del personale scolastico, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare le condizioni per la proposizione del suddetto rimedio giudiziale, valorizzando appunto il nesso inscindibile sussistente tra il bando, quale atto presupposto e vincolante nei contenuti, e la determinazione individuale, quale atto meramente attuativo; nesso che rende quindi irrilevante l'impugnazione di provvedimenti diversi quando le ragioni dedotte si appuntano sulla medesima disciplina (cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. VII, 20.02.2024 n. 1687).

*Nella presente vicenda, le censure – uniche e indistinte per ciascun ricorrente – sono rivolte avverso la previsione regolamentare, recepita poi nella *lex specialis*, che esclude la pubblicazione dell'elenco degli idonei limitando la compilazione della graduatoria ai soli vincitori, sicché è del tutto indifferente l'impugnazione delle singole graduatorie, siccome queste non sono contestate per vizi autonomi ma solo in quanto esprimono una scelta effettuata “a monte” dal Ministero resistente.*

In tal senso, va ribadita l'ammissibilità della domanda proposta, ancorché nella forma del ricorso collettivo, a fronte della piena identità delle posizioni giuridiche dedotte in giudizio.

*La pretesa azionata, infatti, è assolutamente omogenea in relazione al *petitum* sostanziale, versando tutti i ricorrenti nel medesimo status di candidati idonei all'esito delle prove, dal momento che tutte le eccezioni si incentrano unicamente sulla disciplina generale piuttosto che sulle determinazioni conclusive.*

Le doglianze articolate, quindi, non producono alcuna differenziazione nella rispettiva posizione di ciascun ricorrente, dal momento che l'accoglimento del ricorso è suscettibile di produrre la medesima utilità, ossia l'integrazione degli elenchi con i loro nominativi, ferme restando l'attribuzione dei punteggi e le rispettive collocazioni.

*Orbene, come di recente osservato dal Consiglio di Stato, la valutazione circa la sussistenza delle condizioni e dei presupposti dell'azione va condotta in relazione alla causa petendi ed al *petitum* che, evidentemente, involgono l'atto generale di regolamentazione della procedura selettiva (*lex specialis*), indipendentemente quindi dalla successiva formazione di distinte graduatorie (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2022 n. 631 in tema *Graduatorie Provinciali per le Supplenze*).*

Del resto, anche con riferimento alle procedure straordinarie di reclutamento, il Consiglio di Stato ha evidenziato che la presenza in distinte graduatorie esclude che l'iniziativa processuale di ciascun ricorrente inserito nel ricorso collettivo, finalizzato alla tutela di situazioni soggettive omogenee e connotate dall'assenza di conflitto di interessi (anche potenziale), possa pregiudicare la posizione degli altri ricorrenti (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VII, 3 marzo 2022 n. 1537).

Sul punto, infatti, va richiamato l'insegnamento del Giudice d'Appello secondo il quale il vaglio sulle eccezioni di rito non può essere condotto sulla base di “meri schemi formali e atomistici” che produrrebbero solo centinaia di processi identici, quali causa “fotocopia” suscettibili di ingolfare il sistema di giustizia, dovendo invece ispirarsi ai principi di concentrazione e di ragionevole durata del processo.

Occorre pertanto aderire a quell'approccio “sostanzialistico” che il Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire essere il criterio da seguire della deliberazione delle questioni di rito, laddove è stato

precisato che «l'inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo produrrebbe solo decine, se non centinaia, di cause e di processi pendenti avanti al Tribunale (...) chiamato a decidere cause-fotocopia, in quanto in esse ogni singolo ricorrente propone, e sarebbe costretto a proporre, le stesse identiche censure di legittimità in radice contro l'introduzione dell'obbligo vaccinale, censure che invece potrebbero essere deliberate e sono state, in effetti, proposte in un unico giudizio, anche in attuazione, merita qui solo aggiungere, dei principi di concentrazione e di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.). La giurisprudenza amministrativa più recente viene orientandosi verso una concezione non formalistica delle condizioni per proporre il ricorso collettivo e cumulativo, visione che, pur continuando doverosamente a considerare la proposizione di questo ricorso, come detto, un'eccezione ai principi di cui si è detto, secondo cui ogni distinto provvedimento si impugna con un distinto ricorso, tiene presente e pone in primario risalto nel valutare l'ammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo, il bene delle vite, oggetto del ricorso, e in rapporto a questo l'interesse azionato dai ricorrenti (...) Sono così rispettate sostanzialmente tutte le condizioni (Cons. St., Sez. III, 1° giugno 2020 n. 3449) al ricorrere delle quali è possibile ammettere, e doveva essere ammesso dal primo giudice, il ricorso collettivo e cumulativo, la cui trattazione in un *simultaneus processus*, avuto riguardo alla specificità e, si aggiunga, la delicatezza del presente giudizio, non solo è legittima, ma più che mai opportuna, senza inutile proliferazione di identici innumerevoli giudizi, identici, che ingolferebbero soltanto i ruoli dei diversi Tribunali amministrativi in tutta Italia, in assenza di specifiche contestazioni rivolte contro il singolo atto per vizi propri – e non derivati – dell'atto stesso» (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 20 ottobre 2021 n. 7045). Con ogni evidenza, le chiare coordinate ermeneutiche illustrate nelle richiamate decisioni ben si attagliano alla presente controversia, sicché l'azione proposta è senz'altro ammissibile.

**

C) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 15 TFUE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 42 CDFUE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 07.08.1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 30.03.2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 8 DEL D.P.R. 10.01.1957 N. 3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400, CO. 15 DEL D.LGS. 16.04.1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 19 DEL D.LGS. 14.03.2013 N. 33. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 11 E 15 DEL D.P.R. 09.05.1994 N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 59, CO. 10, LETT. D) DEL D.L. 25.05.2021 N. 73 (CONV. CON L. 23.07.2021 N. 106), COME MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.L. 22.06.2023 N. 75 (CONV. CON L. 20.08.2023 N. 112). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E LEALE COLLABORAZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS.

Come rilevato in fatto, i provvedimenti impugnati risultano illegittimi in quanto le Amministrazioni resistenti hanno compilato le graduatorie definitive inserendo i soli nominativi dei vincitori in relazione ai posti banditi e, in tal modo, evitando l'esternalizzazione dei risultati complessivi e, conseguentemente, la comunicazione dell'elenco degli idonei.

La modalità in parola, quindi, siccome dà luogo ad un'informazione del tutto incompleta, integra una manifesta violazione dei doveri di trasparenza, imparzialità e leale collaborazione siccome preclude qualsiasi possibilità dei candidati di conoscere la loro collocazione fra tutti gli idonei in base al punteggio ottenuto.

Si tratta, invero, di una condotta la cui illegittimità è già stata accertata in occasione di precedenti tornate concorsuali, ove appunto la *lex specialis* disponeva limitazioni all'inserimento dei candidati idonei nelle graduatorie definitive.

In particolare, codesto Ecc.mo Tribunale ha annullato l'art. 9, co. 1 del D.D.G. prot. n. 106 del 23.02.2016, a mente del quale: "La commissione giudicatrice, valutate le prove e i titoli ai sensi dell'articolo 6, comma 6, procede alla compilazione della graduatoria di merito, inserendo i predetti

candidati nel limite massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10% ai sensi dell'articolo 400, comma 15 del Testo Unico come modificato dall'articolo 1, comma 113, lettera g, della Legge".

Orbene, con un orientamento formatosi in sede cautelare e poi confermato con pronunce di merito, è stato precisato che deve essere affermato "l'obbligo dell'amministrazione di redazione dell'elenco completo con tutti i nominativi di coloro che hanno superato tutte le prove concorsuali relative alla procedura in oggetto distinto per singola regione e ordinato sulla base del punteggio complessivo conseguito d parte di ciascuno" (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, ordinanza 30.03.2017 n. 1637. In senso conforme, TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, ordinanza 26.01.2018 n. 448; sentenza 31.12.2018 n. 12629; 13.02.2019 n. 13.02.2019), e ciò indipendentemente dal vincolo normativo che circoscriveva la platea degli idonei inseriti soltanto a coloro che fossero collocati nel novero del 10% ulteriore ai fini dello scorrimento.

E' di palmare evidenza, infatti, che la conoscibilità completa degli esiti di una tornata concorsuale risponda ad un interesse pubblico primario, garantendo piena trasparenza alle operazioni selettive poste in essere.

Come noto, la trasparenza costituisce un principio cardine dell'ordinamento giuridico siccome "concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino" (art. 1, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013).

La vis espansiva di tale canone di condotta, quindi, non tollera limitazioni o deroghe che non siano giustificate da particolari e contrarie esigenze di pari rilievo costituzionale.

Il principio di trasparenza, infatti, "rappresenta il fondamento della democrazia amministrativa in uno Stato di diritto, se è vero che la democrazia, secondo una celebre formula ricordata dallo stesso parere n. 515 del 24 febbraio 2016, è il governo del potere pubblico in pubblico, ma costituisce anche un caposaldo del principio di buon funzionamento della pubblica amministrazione, quale "casa di vetro" improntata ad imparzialità, intesa non quale mera conoscibilità, garantita dalla pubblicità, ma anche come intelligibilità dei processi decisionali e assenza di corruzione" (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 02.04.2020 n. 10).

Del resto, anche l'ordinamento euro-unitario esalta la funzione e l'importanza della conoscibilità del procedimento decisionale, quale presidio ineludibile della democraticità dell'assetto costituzionale, tenuto conto che l'art. 15, co. 1 TFUE espressamente statuisce che "Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile".

In questa prospettiva, quali valori fondamentali tutelati sia dalla Carta costituzionale che dall'ordinamento europeo, assumono rilievo "i principi di pubblicità e trasparenza, riferiti non solo, quale corollario del principio democratico (art. 1 Cost.), a tutti gli aspetti rilevanti della vita pubblica e istituzionale, ma anche, ai sensi dell'art. 97 Cost., al buon funzionamento dell'amministrazione (sentenze n. 177 e n. 69 del 2018, n. 212 del 2017) e, per la parte che qui specificamente interessa, ai dati che essa possiede e controlla" (cfr. Corte cost., 21.02.2019 n. 20).

L'integrale pubblicazione degli elenchi, invero, è funzionale alla valutazione dei risultati dell'azione amministrativa di reclutamento del personale e, quindi, consente di verificare le posizioni conseguite dai singoli candidati in rapporto alla collocazione degli altri idonei, essendo quindi necessaria indipendentemente dalla sussistenza di chances di immissione in ruolo per ulteriori scorrimenti.

In tal senso, vale rimarcare come il dovere di assicurare la massima chiarezza sulle operazioni non vada affatto confuso con la pretesa degli idonei all'assunzione, non potendo quindi essere circoscritta ai soli candidati compresi nella quota aggiuntiva ai vincitori.

La pubblicazione integrale dell'elenco degli idonei è dunque diretta a garantire condizioni sufficienti

per rendere possibile un controllo, sia individuale che generalizzato, sull'azione amministrativa posta in essere e, quindi, sulla regolarità e correttezza delle operazioni selettive, onde assicurare il coinvolgimento nella cura della "cosa pubblica" e contrastare deviazioni dal perseguimento dell'interesse pubblico, dal momento che la trasparenza è uno strumento ineludibile per attuare i principi di imparzialità e buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

Non vi è chi non veda come la mancata conoscenza in ordine alla collocazione ottenuta in un elenco graduato, di fatto, impedisce di valutare la condotta dell'Amministrazione resistente, tanto è vero che, come ricordato, in occasione della tornata del 2016 codesto Ecc.mo Tribunale ha ingiunto la pubblicazione della graduatoria integrata con i nominativi di tutti gli idonei pur a fronte di una norma che prevede la compilazione con una maggiorazione del solo 10% rispetto ai posti banditi.

La pubblicazione dell'elenco integrale, quindi, consente di valutare, tra l'altro, la possibilità di sottoporre le operazioni a sindacato giudiziale, essendo necessario dimostrare la sussistenza delle condizioni processuali dell'azione in termini di legittimazione e interesse ad agire, che dipendono ovviamente dalla collocazione prossima all'ultimo dei nominati (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 21.03.2023 n. 2858).

Si consideri altresì che, anche rispetto agli scorrimenti, l'omessa indicazione di tutti gli idonei preclude il controllo sulla legittimità delle nomine ulteriori.

Come noto, costituisce principio generale che le graduatorie concorsuali sono utilizzate per la copertura non solo dei posti banditi ma anche delle disponibilità successivamente accertate (art. 8 del d.P.R. n. 3/1957), sicché si è sempre proceduto alla compilazione di graduatorie comprensive di tutti i candidati che avevano superato le prove concorsuali.

L'istituto dello scorrimento, poi, è andato incontro a limitazioni introdotte nell'ordinamento settoriale (sino al 10% ai sensi dell'art. 400, co. 15 del D.Lgs. n. 297/1994) e generale (sino al 20% ai sensi dell'art. 35, co. 5 ter del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 1 bis del d.l. n. 44/2023, conv. con L. n. 74/2023), ma ciò evidentemente non comporta che tale contingentamento possa ridondare anche sull'onere di pubblicazione della graduatoria integrale che, come prescritto dagli artt. 11 e 15 del d.P.R. n. 487/1994, non soffre di alcuna deroga.

In tal senso, quindi, va interpretata il disposto di cui all'art. 59, co. 10 del d.l. 25.05.2021 n. 73 (conv. con L. 23.07.2021 n. 106), come modificato dall'art. 29 del d.l. 22.06.2023 n. 75 (conv. con L. 20.08.2023 n. 112), a mente del quale "10. Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, nonché in deroga alla disciplina di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge 13 luglio 2015, n. 107, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e ai relativi decreti attuativi, garantendone comunque il carattere comparativo, le prove di detti concorsi si svolgono secondo le seguenti modalità semplificate: (...) d) formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso, fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali".

La formulazione del testo normativo si allinea con quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 33/2013, secondo il quale "Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori".

Orbene, secondo un'opzione ermeneutica non solo letterale ma anche costituzionalmente orientata, che non sacrifichi irragionevolmente le concorrenti esigenze di trasparenza, le menzionate norme vanno intese come finalizzate a rimarcare l'utilizzazione delle graduatorie per i soli vincitori siccome utilmente collocati e per i candidati nominati in scorrimento (nei limiti delle facoltà assunzionali), non

certo a prescrivere la compilazione di un elenco ridotto.

Soltanto tale lettura è compatibile con la ratio normativa, come esplicitata nell'incipit del comma 10, ossia quella di addivenire ad un rapido susseguirsi di tornate di reclutamento, con cadenza annuale, per raggiungere gli obiettivi fissati dal PNRR.

La pubblicazione integrale dell'elenco degli idonei, infatti, non è suscettibile di incidere sulla rapidità delle procedure concorsuali (massimo 180 giorni) o sulla loro frequenza, né tanto meno può compromettere il miglioramento della qualità del personale assunto (cui è appunto funzionale le nomina dei soli vincitori).

In questo senso, i termini utilizzati quali "aggiornamento" (art. 19 del D.Lgs. n. 33/2013) o "integrazione" della graduatoria susseguente agli intervenuti scorrimenti vanno correttamente intesi come locuzioni volte a chiarire l'obbligo di comunicare l'effettivo utilizzo ex post della graduatoria anche per posti ulteriori rispetto a quelli banditi, non certo a delimitare "a monte" la compilazione della stessa graduatoria, pena altrimenti una ingiustificata lesione del principio di trasparenza.

Si ribadisce che la normativa sulla trasparenza (artt. 19 e 35 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche) stabilisce espressamente che le Amministrazioni pubbliche risultano onerate di pubblicare le graduatorie dei concorsi, incluso l'elenco completo degli idonei, garantendo così la trasparenza e l'accesso alle informazioni rilevanti per i cittadini.

Ed invero, secondo la sentenza del TAR Liguria n. 203/2022, l'Amministrazione è tenuta a pubblicare non solo i nominativi dei vincitori, ma anche quelli degli idonei. Questa misura risponde all'obiettivo di assicurare una trasparenza diffusa, permettendo così ai cittadini di monitorare l'uso delle risorse pubbliche: "gli obblighi di pubblicità di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 33/2013 non sono imposti a tutela di singole posizioni individuali di interesse, ma per finalità di tutela generale del principio di trasparenza allo scopo di favorire forme "diffuse" di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche (art. 1 D. Lgs. n. 33/2013), sicché la loro mancata osservanza - quand'anche sussistente - non ridonda per ciò solo in un vizio del provvedimento finale, potendo semmai giustificare il ricorso agli strumenti di tutela previsti dalla relativa normativa in materia di trasparenza (accesso civico ex art. 5 D. Lgs. n. 33/2013)" (TAR Liguria n. 203/2022).

Si evidenzia inoltre che la delibera ANAC n. 525 del 2023 ha espressamente ribadito che sostituire i nomi con codici ID sarebbe contrario all'art. 19 del D.lgs. 33/2013 che stabilisce la pubblicazione trasparente delle graduatorie, garantendo che tutti i partecipanti possano conoscere l'esito del concorso senza violare il principio di riservatezza (doc. 7).

Ne deriva, pertanto, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e, conseguentemente, l'obbligo delle Amministrazioni resistenti di pubblicare l'elenco integrale degli idonei, così da dare piena contezza degli esiti della procedura concorsuale rendendo noti i rispettivi posizionamenti sulla base del punteggio riconosciuto.

QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE DA PARTE DELL'ART. 14-BIS DEL D.L. 71/2024, CONVERTITO CON LEGGE 106/2024. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA (ART. 3 COST.), DI PARI OPPORTUNITÀ NELL'ACCESSO AGLI UFFICI PUBBLICI (ART. 51 COST.) NONCHÉ DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 97 COST.)

Con il presente atto si rileva, altresì, la palese violazione degli art. 3, 51 e 97 della Costituzione da parte dell'art. 14-bis del Decreto Legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106 (in G.U. 30/07/2024, n. 177):

"Art. 14-bis (Ulteriori misure urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 nonché in materia di esami di Stato per le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato).

(1. All'articolo 59, comma 10, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il sesto periodo è sostituito dai seguenti: "Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi".

2. Le disposizioni dei periodi sesto e settimo della lettera a) del comma 10 dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, introdotti dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è aggiunto il seguente:

"2-bis. In deroga al termine previsto dal comma 1, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla riforma 2.1 della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, limitatamente all'anno scolastico 2024/2025, le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2024 attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024, comunque non oltre il 10 dicembre 2024, dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. I vincitori dei concorsi di cui al primo periodo inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024 e comunque non oltre il 10 dicembre 2024 scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2024 e resi indisponibili prima delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in numero pari a quello dei posti banditi nei concorsi di cui al primo periodo. I docenti di cui al secondo periodo assumono servizio presso la sede individuata entro cinque giorni dall'assegnazione della sede medesima. I docenti di cui al secondo periodo, eventualmente beneficiari per l'anno scolastico 2024/2025 di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella medesima regione e classe di concorso per la quale sono risultati vincitori, sono confermati su tale posto. Nelle more dell'espletamento delle procedure assunzionali di cui al presente comma, i posti vacanti resi indisponibili ai sensi del secondo periodo sono coperti mediante contratti a tempo determinato, sino alla nomina dell'avente diritto, assegnati sulla base delle graduatorie di istituto. Ai vincitori dei concorsi di cui al secondo periodo, se in possesso di abilitazione, si applica l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, o, se privi di abilitazione, si applica quanto previsto dagli articoli 13, comma 2, e 18-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59".

4. Fermo restando quanto previsto dal combinato disposto del comma 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e del comma 5 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni dei commi da 17 a 17-septies dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, cessano di avere efficacia per le restanti immissioni in ruolo su posti comuni e di sostegno.

5. All'articolo 7-ter, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

6. Al fine di garantire un ordinato avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e di accelerare le procedure di reclutamento del personale docente, per l'anno 2024 lo stanziamento ordinario per il pagamento del lavoro straordinario del personale del comparto funzioni centrali del Ministero dell'istruzione e del merito è incrementato di euro 279.000. Ai relativi oneri, pari a euro 279.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. All'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente

periodo: "Nelle more dell'avvio della contrattazione collettiva nazionale e comunque per l'anno scolastico 2024/2025, le modalità e i criteri di utilizzo delle risorse di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali".

Inoltre, va censurata la norma de qua laddove prescrive la "formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso, fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali", se intesa non a disciplinare i limiti all'utilizzo della graduatoria ma a circoscrivere il novero dei candidati ivi inseriti.

In particolare, è di tutta evidenza che l'art. 14-bis del Decreto-Legge 31 maggio 2024, n. 71, nella parte in cui ha limitato le assunzioni ai soli vincitori del concorso, escludendo i candidati idonei, si pone in contrasto con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), con il principio di pari opportunità nell'accesso agli uffici pubblici (art. 51 Cost.), e con il principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

Ed invero, tale previsione normativa limita irragionevolmente l'accesso ai posti pubblici solo ai vincitori, senza tenere conto delle competenze già accertate in sede di concorso anche dei candidati idonei, i quali hanno superato tutte le prove previste, dimostrando le capacità richieste per le posizioni oggetto del concorso.

Sul punto, la Corte Costituzionale ha ribadito più volte che le procedure concorsuali devono essere improntate a criteri di uguaglianza, trasparenza e imparzialità (sentenze n. 205/2004 e n. 110/2015). Secondo la Consulta, le norme che determinano disparità di trattamento tra coloro che abbiano superato un concorso pubblico ledono l'art. 3 Cost., e possono compromettere l'efficienza dell'Amministrazione pubblica, violando l'art. 97 Cost.

In particolare, con la sentenza 205 del 6.07.2024 la Corte Costituzionale ha evidenziato: "2.2.- Questa Corte ha costantemente riconosciuto nel concorso pubblico la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione (tra le molte, sentenze n. 34 del 2004, n. 194 del 2002 e n. 1 del 1999). Ha inoltre precisato che la regola del pubblico concorso può dirsi rispettata solo quando le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dell'ambito dei soggetti legittimati a parteciparvi...Anche in regime di impiego pubblico privatizzato, infatti, il collocamento in ruolo costituisce la modalità attraverso la quale si realizza l'inserimento stabile dell'impiegato in un posto della pianta organica di una pubblica amministrazione, cosicché la garanzia del concorso pubblico non può che riguardare anche l'ipotesi di mera trasformazione di un rapporto contrattuale a tempo indeterminato in rapporto di ruolo, allorché - come si è detto - l'accesso al suddetto rapporto non di ruolo non sia a sua volta avvenuto mediante una procedura concorsuale" (Sentenza 205/2024).

Si evidenzia inoltre come la predetta norma si ponga altresì in evidente contrasto con l'art. 51 Cost. che, garantendo l'accesso ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza, richiede che non si introducano limitazioni arbitrarie tra soggetti che hanno dimostrato di possedere i requisiti idonei per ricoprire i posti messi a concorso (sentenze Corte Costituzionale n. 81/2006 e n. 213/2016).

La limitazione delle assunzioni ai soli vincitori, senza includere gli idonei, si pone in contrasto con questo principio, poiché crea una differenziazione ingiustificata tra coloro che hanno superato tutte le prove concorsuali, accertando la propria idoneità.

In particolare, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 81/2006 ha così precisato: "Questa Corte ha più volte affermato (da ultimo, sentenze n. 159 del 2005, n. 205 e n. 34 del 2004) che il principio del pubblico concorso costituisce la regola per l'accesso all'impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, da rispettare allo scopo di assicurare la loro imparzialità ed efficienza. Tale principio si è consolidato nel senso che le eventuali deroghe possano essere giustificate solo da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico.

4.1. Nel caso di specie, non sussistono ragioni che possano giustificare una deroga al principio

innanzi rammentato.

4.1.1. L'art. 35 della legge regionale impugnata, prevedendo un concorso interno a favore dei dipendenti regionali inquadrati nell'area D nella misura del sessanta per cento dei posti disponibili nella superiore qualifica dirigenziale, prescinde del tutto dall'esigenza di consentire la partecipazione al concorso a chiunque vi abbia interesse e pertanto viola il principio di cui agli artt. 51 e 97 della Costituzione.

4.1.2. Quanto al denunciato art. 39, esso riserva l'accesso ai ruoli organici del Consiglio regionale al solo personale attualmente in servizio presso le commissioni consiliari permanenti e collocato nelle strutture regionali ai sensi dell'articolo 17 della legge della Regione Abruzzo n. 25 del 2000 e della legge della stessa Regione n. 18 del 2001.

Si tratta, in buona sostanza, di personale già legato da un rapporto di impiego con una agenzia regionale (Agenzia regionale per l'informatica e la telematica) e, in concreto, già destinato alla funzione per cui si prevede la procedura di selezione.

Tuttavia, al di là della personale aspettativa degli aspiranti, non risulta sussistere alcun motivo di pubblico interesse che possa legittimare una deroga al principio del concorso aperto a soggetti esterni all'amministrazione. In particolare, non è desumibile dalle funzioni amministrative ed esecutive svolte da questo personale alcuna peculiarità che possa giustificare una prevalenza dell'interesse ad una sua stabilizzazione presso gli uffici consiliari rispetto a quello di assicurare l'accesso all'impiego pubblico dei più capaci e meritevoli ed, in tal senso, l'imparzialità ed il buon andamento della amministrazione regionale" (Corte Costituzionale n. 81/2006).

Richiamati i motivi di annullamento sopra esposti, stante la rilevanza e la non manifesta infondatezza, si intende sottoporre all'ill.mo TAR del Lazio adito la disamina della questione di legittimità costituzionale.

In accoglimento della prospettata questione di legittimità costituzionale con riferimento alla interpretazione della disciplina di riferimento, in relazione alle norme costituzionali sopra indicate, si chiede che l'ill.mo TAR del Lazio adito Voglia rimettere la questione alla Corte Costituzionale.

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 D.L. 2/7/2010, N. 104

Con la presente istanza cautelare si chiede all'ill.mo T.A.R. del Lazio l'emissione di un'ordinanza collegiale affinché, previa sospensione e/o annullamento degli atti impugnati, Voglia ordinare all'Amministrazione resistente di pubblicare tutte le graduatorie del concorso di cui al D.D. 2575 del 06.12.2023, pubblicato in data 11.12.2023, così da consentire agli odierni ricorrenti di poter verificare la propria posizione in tali graduatorie.

Riguardo al *fumus bonis iuris* ci si riporta integralmente a quanto dedotto in precedenza.

Relativamente al *periculum in mora* si evidenzia come la mancata pubblicazione integrale delle graduatorie, e dunque di tutti i candidati risultati idonei nella predetta procedura concorsuale, ha impedito agli odierni ricorrenti di poter verificare la loro effettiva posizione in tali graduatorie.

Del resto, a riprova dell'estrema urgenza di tale verifica, si sottolinea che l'Amministrazione, a seguito della pubblicazione delle graduatorie dei vincitori, ha proceduto a molteplici scorrimenti mediante l'individuazione di ulteriori soggetti presenti nelle graduatorie degli idonei e giammai pubblicate dai singoli Uffici Scolastici Regionali.

Appare dunque evidente l'urgenza degli odierni ricorrenti di ottenere la pubblicazione integrale delle graduatorie di cui al concorso D.D. 2575 del 06.12.2023, pubblicato in data 11.12.2023, così da poter verificare il proprio corretto inserimento in graduatoria da parte dell'Amministrazione resistente e, in caso di errori e/o omissioni, poter avviare le necessarie azioni a tutela dei propri diritti.

Inoltre, sempre in ordine al *periculum in mora*, si sottolinea che le operazioni di immissione in ruolo per tale procedura concorsuale potranno proseguire soltanto fino al 31 dicembre 2024, come espressamente previsto dal D.L. n. 71/2024. Appare dunque evidente la piena sussistenza sia del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora* ai fini della concessione dell'invocata tutela cautelare.

Roma, 30 ottobre 2024

Avv. Domenico Naso

*NEL MERITO, SI RASSEGNAANO LE SEGUENTI
CONCLUSIONI*

VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE ADITO, IN VIA PRINCIPALE:

- accogliere il presente ricorso e disporre l'annullamento e/o la riforma, previa sospensione, degli atti impugnati e, per l'effetto, Voglia ordinare alle Amministrazioni resistenti di pubblicare tutte le graduatorie dei candidati risultati idonei nel concorso di cui al D.D. 2575 del 06.12.2023, pubblicato in data 11.12.2023.

Con vittoria di spese e compensi e distrazione degli stessi ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il presente ricorso in materia di pubblico impiego sconta il contributo unificato di € 325,00.

Procure alle liti nell'originale del ricorso.

In via istruttoria si producono:

- 1) D.D. 2575 del 06.12.2023*
 - 2) D.M. n. 205 del 26.10.2023*
 - 3) D.D. USR Campania n. 64574 del 17.10.2024*
 - 4) D.D. USR Puglia n. 45116 del 9.08.2024*
 - 5) Graduatoria D.D. 45116-2024*
 - 6) D.D. USR Sicilia n. 39619 del 5.09.2024*
 - 7) Delibera ANAC n. 525 del 15.11.2023*
 - 8) Decreto Legge 31 maggio 2024, n. 71 convertito in L. 106-2024*
- Roma, 30 ottobre 2024*

Avv. Domenico Naso

Il sottoscritto difensore dei predetti ricorrenti, con il presente atto

CHIEDE

al Ministero dell'Istruzione e del Merito di provvedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale delle predette indicazioni e degli atti di seguito allegati con decorrenza immediata e fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, e di rilasciare un attestato – da inviare alla PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org - nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, quale prova di avvenuta "notifica" ai potenziali controinteressati.

In particolare, si chiede al Ministero dell'Istruzione e del Merito di provvedere alla pubblicazione integrale del ricorso, dell'Ordinanza n. 21958/2024, pubblicata in data 5 dicembre 2024, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della predetta ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si evidenzia, inoltre, che l'Ordinanza n. 21958 del 5 dicembre 2024 del TAR del Lazio ha prescritto al Ministero dell'Istruzione e del Merito che:

- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, gli avvisi (compreso il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata);

- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito, del ricorso, della presente ordinanza, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Si allega alla presente:

- 1) Ordinanza n. 21958/2024 del TAR Lazio;
- 2) Ricorso introduttivo del giudizio;
- 3) D.M. 205 del 26.10.2023;
- 4) D.D. USR Campania n. 64574 del 17.10.2024;
- 5) D.D. USR Puglia n. 45116 del 9.08.2024
- 6) Graduatoria D.D. 45116-2024
- 7) D.D. USR Sicilia n. 39619 del 5.09.2024

Restando in attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Roma, 9 dicembre 2024

Firmato digitalmente

Avv. Domenico Naso